

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4808

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

di concerto col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

col Ministro per gli affari regionali

(LOIERO)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(MATTIOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto
e della pesca

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.	»	8
Decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la riduzione di accisa pari a lire 100 per ogni litro di gasolio per autotrazione a favore del settore dell'autotrasporto. Il comma 3 prevede l'agevolazione in argomento a favore di titolari di licenza per la conduzione di auto pubbliche da piazza (taxi) negli stessi limiti quantitativi, attualmente previsti dal testo unico relativo alle accise per l'analogo beneficio fiscale sulla benzina e sul gas di petrolio liquefatto (gpl) utilizzati dalle citate autovetture pubbliche. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che con decreto interministeriale possa essere variata l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio.

L'articolo 2 stabilisce che con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, siano fissate le modalità di fruizione di beneficio in questione a seguito della presentazione di apposita dichiarazione da parte degli autotrasportatori commerciali e dei soggetti esercenti l'attività di autotrasporto pubblico; per il termine di presentazione di tale dichiarazione si è tenuto conto delle recenti disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. In sede di conversione del decreto-legge in esame potrà essere identificato il regolamento in questione attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione, predisposto per l'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della citata legge n. 448 del 1998, inserendo ulteriori disposizioni semplificative che si rendessero necessarie.

Con il medesimo articolo 2 vengono anche richiamate le disposizioni di attuazione vigenti per la fruizione dell'attuale beneficio

da parte degli esercenti l'attività di autotrasporto pubblico da piazza (taxi).

Con l'articolo 3, comma 1, è istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione un apposito Fondo con una dotazione massima per l'anno 2000 di 330 miliardi, con i quali si provvede a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, come specificati nel comma 2 dell'articolo medesimo.

Con gli articoli 4 e 5 si prevedono interventi diretti a fronteggiare i danni alle attività di pesca provocati dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico per l'anno 2000 e finalizzati alla tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, nonché in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca. La conservazione delle risorse biologiche del mare e la gestione razionale di esse rappresenta, come è noto, l'elemento fondamentale della politica della pesca a livello sia della collettività internazionale che nazionale. Gli orientamenti dell'Unione europea in materia richiedono agli Stati membri l'adozione di tutte le misure finalizzate alla gestione ottimale degli *stock* ittici.

Nel novero delle misure in questione si inseriscono il fermo biologico dell'attività di pesca e la gestione della fascia costiera e degli *stock* in essa compresi.

Per quanto riguarda il fermo biologico della pesca in sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati, approvava un ordine del giorno nel quale im-

pegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia finalizzati anche ad una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse aliutiche» e prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti.

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, reiterato con il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993; con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, ne è stata prevista l'attuazione per il 1994; con il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, ne è stata prevista l'attuazione per il 1995.

Il Parlamento, in sede di esame di tale ultimo provvedimento, ha riaffermato l'importanza decisiva di detto strumento programmatico, stabilendo che l'allora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali elaborasse un programma quinquennale di definizione del fermo biologico, considerando la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stock* ittici.

Il fermo rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

In linea con gli orientamenti comunitari, a partire dal 1998 è stata adottata una misura di accompagnamento sociale. Tale misura consiste nella corresponsione delle provvidenze per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per tale personale.

L'aumento del prezzo del gasolio, che nel nostro Paese ha assunto dimensioni ancora più consistenti che nel resto dell'Unione europea, ha avuto ripercussioni rilevanti sull'economia peschereccia tanto che vi sono state mobilitazioni sia a livello nazionale che a carattere locale.

Con il presente provvedimento, nell'articolo 4, al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, si prevede il riconoscimento per l'anno 2000 alle imprese che esercitano la pesca professionale di un contributo per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attività ovvero di uno sgravio contributivo e un credito d'imposta ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, onde contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia e il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea, ovvero di estendere parzialmente i benefici del citato decreto-legge n. 457 del 1997 alla pesca locale. Le relative modalità attuative sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze.

RELAZIONE TECNICA

AUTOTRASPORTO. - Per il settore dell'autotrasporto merci, effettuato con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il consumo annuo di gasolio risulta essere pari a circa 7,1 miliardi di litri.

È pertanto possibile stimare per ogni 100 lire di riduzione dell'accisa, un costo pari a circa 710 miliardi di lire su base annua. Conseguentemente, per il periodo preso in esame (1° settembre - 31 dicembre 2000), il costo di accisa stimato, per l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto, risulta essere pari a 237 miliardi di lire.

Per quanto attiene al comma 2, le valutazioni effettuate sui consumi delle altre categorie beneficiarie ivi previste, come stimati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, portano a determinare l'onere su base annua in lire 99 miliardi, pari a lire 33 miliardi per il quadrimestre considerato.

Pertanto l'onere complessivo è stimato in circa 270 miliardi (237 + 33).

Con l'articolo 3 viene istituito un apposito Fondo con una dotazione di lire 330 miliardi, costituente il limite massimo destinato a coprire gli oneri conseguenti all'applicazione delle citate disposizioni.

Da valutazioni effettuate risulta che le maggiori entrate IVA connesse all'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, dopo aver accantonato la somma di lire 887 miliardi per il finanziamento della proroga, fino al 31 dicembre 2000, dello sconto fiscale di 50 lire per alcuni olii minerali, ammontano a circa 497 miliardi di lire.

Tale disponibilità finanziaria deve essere ridotta per effetto della spesa sostenuta per il settore dell'autotrasporto commerciale, pari a 167 miliardi di lire, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

Pertanto le disponibilità residue, valutabili al momento in circa 330 miliardi, sono sufficienti a coprire la spesa relativa al provvedimento in esame, sia per i 270 miliardi come sopra quantificati, sia per quanto attiene l'ulteriore importo di 60 miliardi, per la copertura dell'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1.

PESCA. - Per l'attuazione delle misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca previste dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, essendo circa 21.875 i marittimi imbarcati sulle navi prese in considerazione (unità a strascico e volante dell'Adriatico, del Tirreno e dello Ionio, con l'aggiunta delle unità con attrezzi da posta e circuizione solo per l'Adriatico) e stimato in lire 1.600.000 il fabbisogno per ciascuna posizione, si ha:

$$21.875 \text{ (imbarcati)} \times 1.600.000 \text{ (lire)} = \text{lire } 35.000 \text{ milioni.}$$

In particolare si evidenzia che la cifra di 1.600.000 lire, indicata quale fabbisogno per ciascuna posizione, è stata stimata come segue:

la misura sociale di accompagnamento alle interruzioni tecniche della pesca consiste, per quanto riguarda gli importi da corrispondere direttamente ai marittimi imbarcati, nell'erogazione del minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto.

Il CCNL attualmente vigente prevede un salario mensile per i membri dell'equipaggio differenziato in base alle qualifiche degli stessi (comandante, motorista, marinaio, eccetera), nonché in base alla categoria dell'imbarcazione (dalla pesca costiera locale alla pesca mediterranea).

Il ventaglio di importi, stabiliti dal CCNL secondo la modalità sopra sintetizzata, va dal salario minimo mensile lordo (mozzo imbarcato su nave da pesca costiera locale) di 1.513.616 lire al salario massimo mensile lordo (comandante imbarcato su nave da pesca mediterranea) di 2.529.037 lire.

La cifra di 1.600.000 lire è, pertanto, una stima del mensile, comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali, ponderata in funzione della composizione media degli equipaggi per unità e quindi in base al rapporto di consistenza numerica dei marittimi per qualifica (di circa 1 a 3 ossia, per unità media, un comandante e 3 marittimi di qualifiche e salari inferiori).

Tenuto conto altresì che la durata dell'interruzione tecnica varia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 44 a seconda dei compartimenti marittimi d'iscrizione delle navi e stimato che solo 12.500 imbarcati saranno coinvolti in un'interruzione prolungata con un ulteriore fabbisogno di lire 800.000 (1.600.000 diviso 2) cadauno, la previsione globale aggiuntiva ammonta a lire 10.000 milioni.

Per quanto riguarda i premi agli armatori in attuazione dell'articolo 4, comma 1, per le 4.000 (circa) unità adriatiche interessate alla misura aggiuntiva per l'emergenza ambientale, si prevede, con l'applicazione del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405, e della normativa comunitaria, un premio medio di lire 5.000.000. Pertanto si ha:

$$4.000 \text{ (unità)} \times 5.000.000 \text{ (lire)} = 20.000 \text{ milioni di lire.}$$

In particolare, su 6.288 unità componenti l'intera flotta dell'Adriatico si è stimato un coinvolgimento di 4.000 unità nella misura in questione (ossia 1.365 unità a strascico e/o volante obbligate al fermo con l'aggiunta delle 2.635 unità con attrezzi da posta e a circuizione stimate interessate alla misura per adesione volontaria riconosciuta).

Il premio agli armatori è commisurato (in applicazione alle norme richiamate) alla stazza dell'unità ponderata con un fattore di correzione diverso a seconda delle seguenti classi di stazza previste: da 0 a 25 tonnellate di stazza lorda (tsl); da 25 a 50 tsl; da 50 a 70 tsl; da 70 a 100 tsl (escluse le unità da pesca oceanica).

Ai fini della valutazione del premio medio di lire 5.000.000, si è fatto riferimento al valore di 15 tsl (valore ricadente nella classe di stazza con maggiore frequenza) in corrispondenza del quale (tenendo conto del valore dell'euro e dei fattori di correzione previsti per tale classe di stazza dalle norme comunitarie sopra richiamate - 4,52 come moltiplicatore e 20 come addizionale) la formula di calcolo è la seguente:

$(4,52 \times 15 \text{ tsl}) + 20 \times 30 \text{ giorni} \times 1.936,27 = \text{lire } 5.100.000$ arrotondata per difetto ai fini del calcolo del fabbisogno complessivo in relazione alle 4.000 unità considerate.

Circa le disposizioni per il gasolio si prevede la corresponsione alle imprese di pesca di un contributo ovvero di uno sgravio contributivo e di un credito d'imposta ai sensi del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, finalizzato a consentire l'erogazione del minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale del lavoro ai marittimi imbarcati. Per i circa 45 mila marittimi imbarcati sulla flotta in esercizio si prevedono dodici mesi di validità della misura e agevolazioni nella misura media di lire 76.850 mensili in media. Si ha:

$45.000 \text{ (imbarcati)} \times 12 \text{ (mesi)} \times 76.850 \text{ (lire)} = \text{lire } 41.500 \text{ milioni}$ (arrotondato).

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, tenuto conto dei parametri fissati dal comma 9 dell'articolo 4, il fabbisogno finanziario di lire 5.000 milioni deriva dalla previsione dei seguenti interventi:

- a) n. 200 barche < a 10 tsl $\times 7.500.000 = 1.500$ milioni
- b) n. 25 barche > a 10 tsl $\times 20.000.000 = 500$ milioni
- c) n. 12 imprese $\times 250$ milioni (media) = 3.000 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000.

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attività dell'autotrasporto e della pesca; nonché di prevedere per quest'ultima interventi specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo temporaneo e del fenomeno della mucillagine;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonché ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi:

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 gennaio 2001, è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare

l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

Articolo 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, il beneficio è concesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.

Articolo 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

Articolo 4.

1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attività di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emer-

genza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unità abilitate alla pesca oceanica, è corrisposta, oltre alla misura sociale, una indennità commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.

2. Le indennità di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attività di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

3. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca. Le modalità di attuazione dell'intervento, che può essere fruito alternativamente con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito del-

l'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attività suddette, purché sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.

7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attività di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.

8. I criteri e le modalità di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.

9. Per l'anno 2000 il contributo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, è determinato nelle misure massime seguenti:

- a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
- b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
- c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 72 del 1992.

11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, è liquidato con le seguenti modalità:

- a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
- b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

Articolo 5.

1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre - 1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotona a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio - 1° agosto 2000, è istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attività di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura è destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. Il carattere di facoltatività o di obbligatorietà dell'interruzione tecnica, nonché le modalità di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Articolo 6.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2000.

CIAMPI

AMATO – BERSANI – PECORARO SCANIO –
DEL TURCO – VISCO – SALVI –
LETTA – LOIERO – MATTIOLI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

